

proposta di legge n. 415

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 giugno 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N 6 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2013, N. 44
“ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2013”

Signori Consiglieri,

attualmente il sistema di Trasporto pubblico regionale e locale è disciplinato dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) e dalla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale). Quest'ultima pone in capo alla Regione, in particolare, l'approvazione del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e l'individuazione delle risorse da destinare ai servizi extraurbani e urbani.

E' compito della Giunta regionale, previo parere del CAL, approvare sia i documenti per l'affidamento dei servizi mediante schema del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale urbano e extraurbano sia, previa intesa con le Province, sentita la commissione consiliare competente, il progetto della rete dei servizi di trasporto pubblico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione.

Le Province espletano la gara e affidano i servizi sia extraurbani che urbani.

Le modifiche alla l.r. 6/2013, contenute nella presente proposta, si rendono necessarie per tre ordini di motivi:

- rendere le procedure per l'affidamento dei contratti di servizio più rigorose affinché, una volta trasmessi gli atti di gara e il progetto della rete approvati dalla Giunta regionale, le Province procedano con celerità nel rispetto di una tempistica rigorosa;

- consentire una proroga dei termini di scadenza dei contratti di servizio in essere (ciò in quanto la Giunta regionale deve ancora approvare definitivamente sia la documentazione e la modulistica che le Province devono utilizzare per le procedure di gara, sia il progetto di rete dei servizi automobilistici extraurbani, per la cui approvazione definitiva è necessario il raggiungimento dell'intesa, e il parere della commissione consiliare competente, trasmesso in data 7 maggio 2014);
- armonizzare, tramite drafting normativo, i contenuti del testo di legge alla luce sia delle modifiche intervenute con la l.r. 44/2013 sia delle modifiche contenute nella presente proposta.

In coerenza con quanto sopra, l'articolo 4 della proposta assegna alle Province un termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento dei servizi per avviare le procedure di affidamento. Qualora queste non provvedono alla emanazione del bando entro il termine stabilito, la Regione esercita, previa diffida, il potere sostitutivo subentrando nelle relative funzioni.

L'articolo 5 della proposta riforma la norma transitoria stabilendo che gli attuali contratti di servizio, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2014, vengono prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque fino al 31 dicembre 2014. Nel contempo, tuttavia, le Province, avviano le procedure di gara.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 contengono modifiche di drafting normativo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 6/2013)

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

“a bis) sulla base del Programma triennale di cui all'articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione consiliare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano;”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis).”

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) nell'ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera a bis);”

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui, anche all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l'intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al

comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle parole: “al 31 dicembre 2014”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 44/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013) è abrogato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti dirigente del servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il dirigente del servizio
Infrastrutture, trasporti ed energia
(Mario POMPEI)

Il dirigente del servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria DI BONAVENTURA)